

COPIA

DELIBERAZIONE N. 23/2015

pubblicato all'Albo Pretorio

lì 24.3.2015

n. ro Registro

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – COSTITUZIONE DEL FONDO
PER LE RISORSE DECENTRATE ANNI 2013, 2014, 2015, NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ED
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PARTE NORMATIVA
ED ECONOMICA.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **MARZO** alle ore 11.40 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
DITRI Antonio	X	
CARANCI Katia	X	
SELLECCHIA Cristian Domenico		X
TOTALI	2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale avv. Lucia **GUGLIELMI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio **DITRI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge delega 4.3.2009 n. 15 e il d. lgs. 27.10.2009 n. 150 attuativo della legge, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

CONSIDERATO che l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 e per ciò che concerne il comparto regioni e autonomie locali dispone che i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e che quelli non adeguati cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili;

ATTESA pertanto, ad oggi l'inapplicabilità dei contratti stipulati prima del 15 novembre 2009;

VISTI gli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EELL ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

VERIFICATA, in questa fase, la necessità improcrastinabile di procedere alla sottoscrizione di un Contratto Decentrato Integrativo del Personale dipendente di questo Ente adeguato al mutato quadro normativo e renderle più rispondenti alle attuali esigenze organizzative, incentivanti, motivazionali e premianti dell'Amministrazione;

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”*;
- l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa e che stabilisce che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATI:

- il C. C. N. L. del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995;
- il C. C. N. L. Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;
- il C. C. N. L. del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 – Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;

- il C. C. N. L.del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999;
- il C. C. N. L.del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001;
- il C. C. N. L. del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- il C. C. N. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;
- il C. C. N. L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006-2007;
- il C. C. N. L.del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

VISTO, inoltre, il vigente art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione) che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATO il D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito con Legge 31.10.2010 n. 122 ed in particolare l'articolo 9 del citato decreto-legge;

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO, con specifico riferimento alla portata applicativa e all'operatività delle prescrizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, che la Ragioneria Generale dello Stato si è espressa con Circolare n. 40/2010 e con Circolare n. 12/2011 e che, al contempo, le Sezioni Regionali della Corte dei Corti hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite (*Corte dei Conti Marche parere n. 9/2011; Corte dei Conti Liguria parere n. 15/2011; Corte dei Conti Lombardia Pareri nn. 435/2011/QMIG, 436/2011/QMIG e 437/2011/QIMG*);

VISTA la delibera di giunta comunale n. 25 del 9.3.2010 di costituzione del fondo delle risorse Anno 2010 e la deliberazione di G.C. n. 99 del 20.12.2010 di autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo della destinazione delle risorse del fondo 2010 del 7.10.2010, nonché la destinazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e della produttività per l'anno 2010, per un importo delle risorse stabili di € 17.971,49 e variabili di € 27.449,81 per un totale complessivo di € 45.421,30 e per un utilizzo complessivo determinato in sede decentrata di € 35.135,07;

RILEVATO, dalle indicazioni fornite in materia di contrattazione decentrata e di risorse decentrate e dal quadro generale della disciplina contrattuale nazionale, che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione

trattante, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'attività negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui conformare l'azione tipicamente demandata alla delegazione trattante;

PRESO ATTO, ai sensi della Dichiarazione n. 2 del CCNL 22/01/2004, che gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di *"attività di gestione delle risorse umane"* e, quindi, afferiscono alla sfera di stretta competenza dei responsabili dei servizi, che vi provvedono tramite l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

VISTO, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

CONSIDERATO che non è stata ancora definita la contrattazione decentrata integrativa;

VISTA la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2013 come rideterminata dal Responsabile del settore economico finanziario per effettuare correttivi inerenti la cancellazione della destinazione delle risorse di parte variabile non utilizzate negli anni precedenti (art. 31 comma 5 CCNL 22.1.2004) e **DATO ATTO** che la spesa come quantificata, e descritta nell'allegato A), è compatibile con le previsioni inserite nel bilancio di previsione 2013, approvato con atti consiliari, ed è stata decurtata della somma di €. 113,73 nella parte stabile per il rispetto del limite stabilito dal citato D.L. 78/2010 (confronto fondo 2010);

VISTA la costituzione del fondo per le risorse decentrate anni 2014 e 2015 come determinata dal Responsabile del settore economico finanziario e **DATO ATTO** che la spesa come quantificata, e descritta negli allegati B) e C), è compatibile con le previsioni inserite nei bilanci di previsione 2013 e 2014, approvato con atti consiliari, e rispetta il limite stabilito dal citato D.L. 78/2010;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo il quale la disciplina degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro, quali le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, la prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro, le implicazioni connesse alle innovazioni organizzative, i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro è assunta in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli Uffici, ovvero limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto ove previste nei contratti di cui all'art. 9 del d. lgs. 165/2001;

RITENUTO di provvedere in merito alla costituzione del fondo, alla nomina della delegazione di parte pubblica nonché a dettare le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata anni 2013, 2014 e 2015;

VISTI il d. lgs. 267/2000 e s.m.i; il d. lgs. 165/2001 e s.m.i e il d. lgs. 150/2009 e s.m.i.;

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente nonché il Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 dal Responsabile di settore competente sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati sul presente atto;

Con voti favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi,

DELIBERA

APPROVARE la rideterminazione del fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), quantificato, con effetto dal **1º gennaio 2013**, in complessivi **€ 28.458,03** di cui stabili **€. 17.971,49** e variabili **€. 10.496,54**, e disponibili **€. 17.316,43**, e precisamente **€. 6.819,89** per risorse decentrate stabili disponibili ed **€. 10.496,54** per risorse decentrate variabili, per una quota destinata al lavoro straordinario di **€. 725,96** come da prospetto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, **allegato A**);

APPROVARE la determinazione del fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), quantificato, con effetto dal **1º gennaio 2014**, in complessivi **€ 28.344,30** di cui stabili **€. 17.971,49** e variabili **€ 10.382,81**, e disponibili **€. 17.202,70**, e precisamente **€. 6.819,89** per risorse decentrate stabili disponibili ed **€ 10.382,81** per risorse decentrate variabili, per una quota destinata al lavoro straordinario di **€. 725,96** come da prospetto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, **allegato B**);

APPROVARE la determinazione del fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), quantificato, con effetto dal **1º gennaio 2015**, in complessivi **€ 28.344,30** di cui stabili **€. 17.971,49** e variabili **€ 10.382,81**, e disponibili **€. 17.202,70**, e precisamente **€. 6.819,89** per risorse decentrate stabili disponibili ed **€ 10.382,81** per risorse decentrate variabili, per una quota destinata al lavoro straordinario di **€. 725,96** come da prospetto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, **allegato C**);

DARE ATTO che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. n° 78/10, convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per gli anni 2013, 2014 e 2015 al trattamento accessorio del personale, al netto degli importi non soggetti al limite, non supera complessivamente il corrispondente ammontare dell'anno 2010, che è pari ad **€. 35.135,07**, in quanto la parte stabile è stata riportata per ciascun anno all'importo di **€ 17.971,49** ;

DARE ATTO che, ai sensi del citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/10, le risultanze sono comprensive delle riduzioni derivate dalle verificate cessazioni del personale in servizio tra la data del 31/12/2010 e la data di approvazione del presente atto;

DARE ATTO che la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al salario accessorio, oltre che destinate alla contrattazione decentrata, derivanti dalla stipulazione del CCNL del personale degli Enti Locali, in ossequio al PTPC 2013/2016 e 2015/2017 è costituita come di seguito:

Presidente /componente: Responsabile di settore Bernardo Cetrone;

IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo anno 2013, anno 2014 e anno 2015 relativamente alla parte normativa, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento del negoziato:

a) in sede di contrattazione triennale le parti dovranno definire in via generale tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata da individuarsi ai sensi del d. lgs. 150/2009 ed in particolare andranno ricontrattati i seguenti istituti:

- progressioni economiche orizzontali;
- indennità di rischio;
- indennità disagio;
- indennità maneggio valori;
- indennità di reperibilità;
- specifiche e particolari responsabilità;
- reperibilità;

b) come disposto dall'articolo 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999 la sessione negoziale dovrà essere tendenzialmente unica ed esaurire tutte le materie ad essa demandate pur se articolata in più sedute, onde evitare il verificarsi del fenomeno della c.d. "trattativa permanente", con l'intesa che, se su una data materia non venga concluso alcun accordo poiché questo non necessario per motivi organizzativi contingenti, sarà possibile stipulare un accordo in un momento successivo senza ledere il principio dell'unicità della sessione;

d) la contrattazione non potrà intervenire nel disciplinare istituti differenti da quelli specificatamente demandati alla contrattazione di secondo livello e questo a pena di nullità delle clausole;

IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo anno 2013, anno 2014 e anno 2015 relativamente alla parte economica, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento del negoziato:

1) ripartizione delle risorse stabili nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del vigente C.C.N.L., nonché dalla disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 con i seguenti criteri e secondo il seguente ordine di priorità:

- a) fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L.);
- b) mantenere integre nel tempo le risorse già destinate ed impiegate per le progressioni economiche orizzontali di categoria;
- 2) in presenza di disponibilità, a valere sul fondo stabile, quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, esclusivamente secondo gli istituti previsti dai C.C.N.L. vigenti, in particolare:
 - rischio secondo al disciplina degli artt. 37 del C.C.N.L. 14/9/2000 ed art. 41 C.C.N.L. 22/01/2004,
 - disagio secondo al disciplina dell'art.1, comma 2 lettera e) C.C.N.L. 01/04/1999,
 - indennità maneggio valori secondo al disciplina degli artt. 36 C.C.N.L. 14/09/2000 ed art. 1, co. 2 lett. d) C.C.N.L. 01/04/1999,
 - reperibilità secondo al disciplina degli artt. 23 C.C.N.L. 14/09/2000, come integrato dall'art. 1 C.C.N.L. 05/10/2001,
- 3) in presenza di disponibilità, a valere sul fondo stabile, quantificare le risorse necessarie per compensare il personale appartenente alle categorie B e C per l'esercizio di funzioni comportanti specifiche e particolari responsabilità (art. 17 comma 2, lettera f) C.C.N.L. 01/04/1999, introdotto dall'art. 36 comma 1 C.C.N.L. 22/01/2004, secondo i criteri di cui al CCDI parte

normativa; nella individuazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità occorre prevedere che esse siano destinate:

· personale cui siano state affidate con atto formale le responsabilità derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe;

· per i dipendenti che concorrono alle decisioni dei Responsabili del Servizio, che implicano conoscenze di tipo altamente specialistico;

· per i dipendenti di categoria C e B che contribuiscono al miglioramento dei servizi prestati dall'amministrazione a favore dei cittadini e/o che hanno relazioni continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, ancorché senza poteri decisionali;

4) si propone altresì di dare priorità, in termini di quantificazione economica, rapportabile ad una percentuale del 100% dei fondi residui disponibili a valere sul fondo stabile (decurtate le indennità di comparto, le quote relative alle progressioni economiche già acquisite e le indennità per l'esercizio di funzioni rapportate esclusivamente agli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L.) alle risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, instaurando una corretta attività di valutazione delle prestazioni riconoscendo l'impegno prestato al miglioramento organizzativo, alla crescita dell'efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi; l'incentivazione della produttività, da realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo ed individuale in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, non consente l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi; l'importo da destinare complessivamente ai compensi di produttività deve poter premiare ed incentivare il merito e la produttività e migliorare la performance organizzativa, ai sensi del D. lgs. 150/2009, in particolare l'incentivo di produttività dovrà essere correlato al raggiungimento degli obiettivi dei Servizi ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione; si dà quale indirizzo quello di privilegiare la produttività ed il miglioramento dei servizi resi all'utenza;

5) le relazioni sindacali devono essere improntati a principi di correttezza e trasparenza e devono privilegiare il confronto tra le parti ed i comportamenti concertativi allo scopo di rendere l'attività di negoziazione non mero adempimento contrattualistico bensì la sede naturale di azioni propositive per il comune obiettivo di sviluppo dell'ente e delle sue risorse.

DICHIARARE, stante l'urgenza di concludere il procedimento relativo alla contrattazione decentrata, con separata votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
f.to rag. Bernardo Cetrone

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to dott.ssa Maria Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Monaco

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Antonio Ditrì

IL SEGRETARIO
f.to avv. Lucia Guglielmi

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il 24.3.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi.

è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 24.3.2015 con lettera prot. n. 684 ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì 24.3.2015

IL SEGRETARIO
f.to avv. Lucia Guglielmi

È copia conforme all'originale.

Lì 24.3.2015

IL SEGRETARIO
avv. Lucia Guglielmi